



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di mutuo fondiario in data 11.9.2003. In data 1.02.2019 chiedeva informazioni circa lo stato del rapporto; tuttavia, nonostante contatti telefonici e richiesta di integrazioni documenti, non riceveva riscontro.

Il 3.06.2019 presentava quindi un primo reclamo senza ottenere risposta; successivamente, in data 28.11.2019, proponeva un secondo reclamo "*con indicazione dettagliata della copia della documentazione richiesta*". Precisa che anche a tale reclamo non veniva dato riscontro.

Parte ricorrente chiede al Collegio "*ingiungere all'intermediario [...] il rilascio delle copie della documentazione richiesta afferente contratto di mutuo fondiario*".

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso per quanto attiene alla richiesta della documentazione contrattuale della polizza per carenza di legittimazione passiva. Chiarisce infatti che "*tutta la documentazione contrattuale afferente al mutuo è stata consegnata alla cessionaria*", attualmente titolare del credito.

Ritiene inoltre sia irricevibile anche la richiesta della contabile di erogazione, in quanto si tratta di un documento cartaceo recante la data del 11.09.2003 e il termine decennale per la conservazione previsto dall'art. 2220 c.c. è già decorso.

L'intermediario ricostruisce anzitutto le vicende relative al mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 11.09.2003 per l'acquisto di un immobile dell'importo di € 154.000,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Precisa che a causa dei numerosi ritardi accumulati nel pagamento delle rate, nonché dell'andamento irregolare dell'ammortamento, in data 22.04.2016 veniva richiesta e concessa una sospensione del pagamento delle rate *“al fine di sanare con un rientro graduale la debitoria maturata per rate insolute – PIANO ARCA – nell’ambito di un’iniziativa della Banca rivolta ai mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate”*.

Tuttavia, allo scadere della suddetta iniziativa il pagamento delle rate non riprendeva in maniera regolare; quindi il 23.10.2018, con 32 rate scadute e non pagate, la posizione veniva *“volturata a crediti risolti e scaduti con classificazione a “crediti in sofferenza”*.

L'intermediario aggiunge che in data 12.11.2019 il credito nei confronti del ricorrente veniva ceduto ad una SPV *“nell’ambito di un’operazione di cessione dei crediti volturati a sofferenza”*.

Tanto premesso, precisa di aver allegato i documenti di sintesi e i rendiconti annuali del mutuo relativi agli ultimi 10 anni, nonché il piano di ammortamento aggiornato alla data di risoluzione del contratto; precisa altresì di aver rimborsato le spese di procedura sostenute dal ricorrente.

Parte resistente chiede *“di accogliere le eccezioni svolte in premessa dichiarando irricevibili le domande relative alla documentazione contrattuale e di dichiarare cessata la materia del contendere per quanto attiene alle restanti domande”*.

DIRITTO

La questione oggetto del presente ricorso concerne il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa al contratto di mutuo ipotecario stipulato con l'intermediario. In particolare, il ricorrente ha richiesto espressamente la copia di:

- contratto di assicurazione alla stipula;
- contabile di erogazione mutuo/accredito importo erogato in c/c
- comunicazioni variazioni tasso;
- atti di rinegoziazione/sospensioni;
- rendiconti annuali e documenti di sintesi del mutuo dal 2003 ad oggi;
- piano di ammortamento aggiornato alla data dell'ultimo pagamento/data di risoluzione.

Preliminarmente, quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dall'intermediario con riferimento alla produzione del contratto di assicurazione, la resistente non ha fornito evidenza dell'avvenuta cessione del credito alla SPV, che afferma essere avvenuta in data 12.11.2019 (peraltro successivamente alla richiesta di informazioni sul rapporto avanzata dal ricorrente all'intermediario).

Il Collegio rileva peraltro che un'operazione di cartolarizzazione non incide sulla legittimazione passiva dell'intermediario cedente in relazione alla richiesta di consegna di documentazione relativa alla costituzione del rapporto (quale, ad esempio, il contratto di prestito e il certificato di polizza; cfr., in tal senso, Coll. Bari, dec. n. 16294/19, secondo cui: *“A opinione del Collegio, la richiesta va accolta con riferimento alle copie del contratto di prestito e del certificato di polizza, in quanto ancora nella disponibilità di parte resistente. Rispetto a detti documenti, infatti, l’operazione di cartolarizzazione non incide sulla legittimazione passiva dell’intermediario, sulla quale incombe il suindicato obbligo di consegna”*.)

Merita invece accoglimento l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'intermediario con riferimento alla consegna della contabile di erogazione del mutuo, atteso che l'art. 119, comma 4, TUB fissa un limite decennale all'obbligo dell'intermediario di ottemperare alle richieste documentali, che si pone in stretto collegamento con il disposto dell'articolo 2220



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

c.c., che impone agli intermediari un obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Quanto alla ulteriore documentazione richiesta, il Collegio rileva che in sede di controdeduzioni l'intermediario ha prodotto in copia la seguente documentazione:

- attestazione della sospensione del pagamento delle rate dal 29.02.2016 al 30.08.2016;
- piano di ammortamento sino al 30.09.2018;
- evidenza del passaggio a sofferenza del debito in data 23.10.2018.

Ha altresì allegato i rendiconti con riepilogo del finanziamento relativi agli anni 2010-2017 nonché i documenti di sintesi, anch'essi relativi agli anni 2010-2017.

Quanto alla mancata produzione della documentazione precedente al 2010, vale quanto sopra rilevato in relazione al limite temporale di conservazione della documentazione contabile previsto dall'art. 119, comma 4, TUB, rilevato, peraltro, con riferimento alla decorrenza del suddetto termine, che la richiesta "dettagliata" della documentazione è stata avanzata per la prima volta con il reclamo del 28.11.2019.

Non merita infine accoglimento la richiesta di documentazione relativa alle comunicazioni sulle variazioni dei tassi, atteso che non vi è evidenza che tale variazione si sia effettivamente verificata nel corso del rapporto.

Non vi è altresì evidenza della restituzione in favore del ricorrente delle spese di procedura, dedotta dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda a consegnare al ricorrente copia del contratto di assicurazione afferente il finanziamento.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS